

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 074/CFA (2017/2018)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI
COM. UFF. N. 069/CFA- RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2017

COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 1 C.G.S. C.O.N.I. A SEGUITO ALL'ACCOGLIMENTO E DELLA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE E NULLITÀ DELLA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO NEI CONFRONTI DEL SIG. REPACE LUIGI, SEQUITO DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 020/CFA DELL'1.8.2017 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Seconda Sezione - Decisione n. 83/2017 del 13.11.2017)

➤ Con nota prot. 6005/307pf16-17/GP/GT/vg del 3 dicembre 2016, il Procuratore federale ha deferito al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, per quanto qui interessa, il sig. Luigi Repace, all'epoca dei fatti, presidente del Comitato regionale Umbria – FIGC - LND, peraltro colpito da inibizione fino alla data del 10/08/2016, per avere, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS, ovvero del dovere, facente capo a ciascun soggetto dell'Ordinamento Federale, di comportarsi in ogni rapporto, comunque, riferibile all'attività sportiva, secondo i principi di lealtà, probità e correttezza, nella propria qualità di vertice apicale dell'anzidetto Comitato regionale e, dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione economico-contabile ed amministrativa del Comitato dallo stesso presieduto:

a) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa e controllo finalizzati ad assicurare e garantire che la "Cassa" del C.R. Umbria venisse, effettivamente, in osservanza a quanto stabilito dal vigente R.A.C. (Regolamento amministrativo contabile della L.N.D.), gestita e tenuta dal responsabile amministrativo del Comitato, sig. Pietro Pagnottini, o da altro soggetto a ciò funzionalmente delegato (che nel caso di specie era segretario sig. Valerio Branda), e non, invece, come nella prassi corrente, dalla sig.ra Lena Schepers, soggetto quest'ultimo, peraltro dipendente non già del C.R. Umbria, ma, della Calcio Umbria srl, con conseguente, di fatto, grave ed evidente demansionamento del nominato responsabile amministrativo;

b) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa e controllo finalizzati ad impedire o, comunque, non consentire che la nominata sig.ra Lena Schepers prestasse quotidianamente, in modo pressoché esclusivo, la propria attività lavorativa per e presso il C.R. Umbria anziché per e presso la Calcio Umbria srl, società della quale risulta essere formalmente dipendente, con conseguente esposizione del C.R. Umbria al potenziale rischio di vedersi avanzare dalla ridetta Sig.ra Schepers una richiesta di assunzione a tempo indeterminato e, per l'effetto, possibile grave nocumento economico per lo stesso in ragione degli eventuali emolumenti e contributi previdenziali arretrati da dover corrispondere in favore della stessa;

c) indotto – facendo esercizio della propria posizione di sovraordinazione gerarchica e benché, al momento, peraltro inibito, ma, continuando di fatto a svolgere le proprie funzioni – il responsabile amministrativo del C.R. Umbria, dott. Pietro Pagnottini, referente unico della contabilità interna del Comitato, ad assentarsi per ferie in occasione delle due ispezioni programmate dall'Organismo di

vigilanza della LND presso il C.R. Umbria per le date del 12 luglio 2016 e 2 agosto 2016, così da far in modo che lo stesso non fosse personalmente presente in sede al momento delle predette medesime verifiche ispettive;

d) posto in essere comportamenti contrari alle disposizioni contrattuali in ordine allo svolgimento del rapporto di lavoro (orario e mansioni), ovvero, vessatori, demansionanti, emarginati e finanche mobbizzanti nei riguardi di taluni dipendenti del C.R. Umbria (segnatamente i nominati Pagnattini e Verzini: il primo, di fatto esautorato dei propri compiti di responsabile amministrativo, la seconda, invece, impiegata di concetto con compiti di responsabile dell'ufficio Tesseramenti messa ad operare presso il magazzino del CR Umbria) tali, non solo, da non garantire presso quest'ultimo (inteso come luogo di lavoro) la sussistenza di condizioni ambientali del tutto rispettose della dignità umana, con, per l'effetto, esposizione del Comitato al potenziale e grave rischio di azioni risarcitorie ad opera dei soggetti - dipendenti vessati e mobbizzati, ma, vieppiù, da appalesarsi come certamente contrari al richiamato Codice etico della LND - FIGC e, specificatamente, all'art. 2.1 che stabilisce l'impegno al rispetto della persona umana e all'art. 2.6 il quale statuisce che la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione deve essere improntata al pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e delle loro professionalità.

➤ Al dibattimento del 28 aprile 2017 la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento ed ha formulato, per quanto sempre in questa sede rileva, le seguenti richieste in relazione alla posizione del sig. Luigi Repace: anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di inibizione e € 6.000,00 (Euro seimila/00) di ammenda.

La difesa del sig. Repace ha insistito nell'accoglimento dei motivi formulati nelle memorie difensive, insistendo per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie. Il sig. Luigi Repace, inoltre, ha reso formali dichiarazioni a propria disculpa.

Il TFN, rigettate le eccezioni preliminari, disattesa, con ordinanza a verbale, la richiesta di incumbenti istruttori, ha parzialmente accolto il deferimento proposto dal Procuratore federale e, per l'effetto, in parziale ridefinizione delle richieste formulate dispone, ha irrogato le seguenti sanzioni: mesi 18 (diciotto) di inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda.

Il Tribunale federale, infatti, ha ritenuto prive di pregio le eccezioni preliminari e, invece, parzialmente meritevole di accoglimento nel merito il deferimento.

In particolare, quanto alla eccezione di nullità del deferimento per omesso interrogatorio del sig. Repace, la difesa ha sostenuto che, a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini il deferito ha chiesto di essere sentito, rappresentando, tuttavia, l'impossibilità di rendere tale interrogatorio il giorno 30 novembre 2016 (data, appunto, fissata dalla Procura federale nella comunicazione di conclusione indagini). La Procura federale, tuttavia, non ha fissato alcuna ulteriore data, procedendo ugualmente al deferimento del sig. Repace, con conseguente violazione, secondo la prospettazione difensiva, del diritto di difesa.

Orbene, il TFN ha ritenuto di respingere l'eccezione, «giacché il comportamento tenuto dalla Procura federale è pienamente conforme a quanto previsto dall'art. 32 *ter*, comma 4, del codice di giustizia sportiva; non a caso, il Repace ha presentato in data 3 dicembre 2016 una memoria sostitutiva in luogo della prescritta audizione, conformemente alla disposizione sopra indicata».

«Priva di fondamento», sempre ad avviso del Tribunale, «si appalesa anche la seconda eccezione preliminare [...] circa la presunta violazione dell'art. 30, comma 11 del CGS in ragione dell'assenza dei giusti motivi in base ai quali il Presidente ha disposto l'abbreviazione dei termini di comparizione. Infatti la difesa non ha specificato in alcun modo le ragioni per le quali l'abbreviazione dei termini di comparizione disposta dal Presidente sia violativa dei parametri sopra indicati se non con asserzioni del tutto generiche. In realtà nella stessa memoria si dava contezza del fatto che il punto sarebbe stato trattato in modo più diffuso nella discussione orale, in ragione della "limitatezza del tempo a disposizione per la predisposizione della presente memoria"; tuttavia all'udienza del 28 aprile le difese [...] non hanno articolato alcuna ulteriore argomentazione in ordine alla presente eccezione».

Quanto al merito della vicenda, il TFN ha ritenuto che, «dagli atti versati in giudizio e dalle prove fornite e dai riscontri effettuati il deferimento sia, come già accennato, parzialmente fondato».

In particolare, quanto al capo di incolpazione sub *a)* «emerge con evidente chiarezza [...] la palese violazione dell'art. 54 del Regolamento amministrativo e contabile della Lega Nazionale Dilettanti che prevede espressamente che l'istituzione del servizio di cassa ed il conseguente incarico di cassiere debbano avvenire con atto formale, da notificarsi al Consiglio di Presidenza. L'incarico di cassiere deve essere conferito al responsabile amministrativo, salvo casi eccezionali e, qualora la figura di cassiere

non coincida con quella del responsabile amministrativo, ogni pagamento eseguito dal cassiere dovrà essere autorizzato dal Responsabile amministrativo.

Trattasi, come è agevole rilevare, di una disciplina specifica e tassativa che involge le delicate funzioni legate al materiale maneggio di danaro; non a caso la predetta disciplina indica, inoltre, quali sono le spese che potrebbero essere effettuate dal cassiere direttamente in contanti, senza ricorrere al metodo ordinario previsto dagli artt. 50 e 53 del Regolamento.

Altrettanto tassative devono intendersi le disposizioni che prevedono le modalità con le quali procedere ad alimentare la cassa (mediante prelievi diretti dal c/c bancario), individuare la giacenza di cassa che non può superare la consistenza di € 2.000,00 (Euro duemila/00) procedere al riversamento giornaliero degli eventuali titoli di credito ricevuti e le modalità di ricevimento degli incassi, l'importo massimo di ciascuna spesa.

In altri termini l'art. 54 disciplina pedissequamente tutte le operazioni da seguire, i soggetti da individuare e le spese da effettuare per garantire un oggettivo riscontro delle spese stesse mediante denaro contante, anche in relazione alle responsabilità personali che ne derivano.

Al riguardo la Procura federale ha evidenziato che la cassa non fosse gestita dal Pagnottini, responsabile amministrativo del Comitato Regionale, bensì, dal Branda che si faceva coadiuvare dalla Schepers, dipendente della società Calcio Umbria srl.

Tutte le audizioni effettuate dalla Procura hanno evidenziato che fosse il Branda a gestire la cassa ed a svolgere le funzioni di cassiere e alcun pagamento veniva sottoposto all'autorizzazione che, per ovvie ragioni, deve precedere la spesa, del responsabile amministrativo Pagnottini. Lo stesso Branda ha, altresì, dichiarato, suffragando la tesi della Procura federale, che la Schepers gli dava una mano nella tenuta della cassa».

La difesa ha sottolineato la circostanza che il sig. Pagnottini non rivestisse la qualifica di responsabile amministrativo del CR Umbria, allegando, al riguardo una dichiarazione del responsabile del settore personale della Lega nazionale dilettanti. Con riferimento, inoltre, alla mancata istituzione del servizio di cassa, è stata allegata una attestazione del Collegio dei revisori secondo la quale non sarebbe mai stato istituito un servizio di cassa interno da parte del Consiglio di presidenza del CR – Umbria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del RAC. Ancora, sono state allegate ulteriori dichiarazioni di diversi dipendenti che hanno individuato nel sig. Branda il depositario della cassa, indicando espressamente che vi è una cassa ove sono custoditi gli incassi del Comitato le cui chiavi erano in possesso del Branda ed al quale venivano richieste somme per l'acquisto di materiale utile per il Comitato.

Si evidenzia, inoltre, negli scritti difensivi, come diversi dipendenti abbiano, inoltre, dichiarato che consegnavano gli incassi della giornata al sig. Branda che deteneva il deposito della cassa del CRU. La difesa del sig. Repace ha, poi, depositato ulteriore attestazione del Collegio dei revisori del Comitato con i quali i predetti hanno attestato che «da controlli svolti nella stagione sportiva 2015-2016 e nel periodo di riferimento 1 luglio 2016 - 31 dicembre 2016 il Comitato ha effettuato spese in contanti in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 50 RAC quali spese ripetitive ed autorizzate al Presidente e al Segretario approvate dal Consiglio direttivo come da delibere verbali n. 1 del 31 luglio 2015...e verbali n. 2 del 24 settembre 2016».

Orbene, ritiene il TFN, che il quadro emerso a seguito degli atti riversati in giudizio lasci «trasparire una gravissima situazione di irregolarità all'interno della Comitato Regionale Umbria, giacché appare evidente che si è avuto un quotidiano maneggio di danaro senza alcuna legittimazione formale.

Secondo la difesa la mancata attivazione dell'art. 54 del RAC consentirebbe al Comitato di poter gestire, senza seguire in alcun modo le procedure regolamentari, il maneggio di contanti e l'effettuazione di spese. È opportuno evidenziare che la predetta disposizione è intesa a regolamentare proprio quelle situazioni che gli odierni deferiti hanno ritenuto di poter porre in essere senza gli adeguati controlli e senza gli adeguati strumenti di garanzia. A ben vedere, dalla copiosa documentazione in atti emerge che sono state quotidianamente maneggiate somme di danaro in assenza di alcun provvedimento autorizzatorio. In tale contesto, pertanto, si appalesa grave la circostanza che un funzionario esterno al CRU abbia collaborato alla gestione della cassa, anche qualora si sia limitata a fornire semplicemente un supporto nel conteggio dei soldi, così come si appalesa grave che diversi impiegati siano addetti ad "incassare" somme senza alcuna legittimazione formale.

Quanto all'asserita carenza della funzione di responsabile amministrativo in capo al Pagnottini, val la pena evidenziare che, a fronte dell'attestazione del responsabile del personale della LND, dagli atti emerge una realtà ben diversa giacché, negli atti ufficiali (vedasi i verbali del Collegio dei revisori), il

Pagnottini è più volte identificato quale "responsabile amministrativo" del comitato; tale ruolo non viene messo in dubbio neanche nel corso delle audizioni effettuate dalla Procura federale.

Non vi è dubbio, pertanto, che l'aver esautorato, di fatto, il soggetto deputato a svolgere le funzioni di responsabile amministrativo e di referente contabile del Comitato, rappresenta un grave nocumento delle sue prerogative.

Né si comprende quale possa essere la differenza fra la "gestione del deposito di cassa" come pacificamente individuata dalla difesa dei deferiti rispetto alla gestione della cassa prevista dal regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, né appare conforme alla disciplina generale ipotizzare una gestione di danaro contante che si ponga al di fuori della stessa disciplina di settore».

«Non colgono nel segno, inoltre», prosegue il TFN, «le attestazioni del collegio dei revisori.

La prima attestazione, invero, dà contezza del fatto che nel Comitato regionale Umbria non si sia mai proceduto all'istituzione della cassa, conformemente a quanto previsto dall'art. 54 LND; invero, dai verbali del Collegio dei revisori prodotti dalla difesa del Repace emerge che il collegio dei revisori ha proceduto più volte ad effettuare la verifica circa la consistenza della cassa, rilevando, fra l'altro, in alcuni casi che la consistenza della stessa era superiore ad Euro 2.000 (la somma massima consentita dall'art.54 del Regolamento); pertanto il Collegio ha proceduto costantemente a verificare la consistenza della cassa e, appare quantomeno singolare che, in tali circostanze, il Collegio stesso non si sia preoccupato di verificare i presupposti legittimanti la presenza stessa della cassa all'interno dell'istituzione e le modalità con le quali veniva esercitato il maneggio di danaro.

Nella seconda attestazione il Collegio dichiara che il Presidente ed il Segretario hanno proceduto ad effettuare pagamenti in contante in conformità all'art. 50 del RAC quali spese ripetitive ed autorizzate. Invero l'art. 50 del RAC non autorizza in alcun modo l'effettuazione di pagamenti in contante al Presidente ed al Segretario ma, nel quadro delle deleghe che possono essere conferite dal Consiglio di Presidenza in ordine alle spese da impegnare o liquidare (che è cosa ben diversa dal pagamento), prevede che il Consiglio di presidenza può autorizzare il Presidente ed il Segretario a disporre la liquidazione delle spese ricorrenti e ripetitive elencate tassativamente nella relativa delibera.

I pagamenti, poi, devono essere effettuati con le ordinarie modalità indicate all'art. 53 del RAC, ma non certo mediante pagamento in contanti ad opera del cassiere; infatti le delibere autorizzative allegate alla predetta attestazione non prevedono che tali spese potessero essere pagate in contanti.

Estremamente grave, pertanto, appare la condotta tenuta dagli odierni deferiti che hanno proceduto ad effettuare le operazioni di ordinaria gestione amministrativa del Comitato mediante il pagamento di somme in contanti che, invece, come si evince dal quadro regolamentare, dovrebbe essere una circostanza eccezionale, nonché a consentire la gestione di danaro contante in maniera del tutto difforme dai canoni di correttezza tipici dell'ordinaria diligenza».

Quanto alle ulteriori contestazioni oggetto del deferimento il TFN ha rilevato una carenza probatoria.

In particolare, «con riferimento al punto *b)* delle incolpazioni, appare evidente che le stesse siano fondate su una mera eventualità che la Schepers possa attivare un'azione volta a conseguire un'assunzione a tempo indeterminato presso il Comitato regionale Umbria. Ma, al riguardo, non è fornita alcuna prova sia in ordine alla circostanza che la Schepers prestasse servizio in via praticamente esclusiva per il comitato regionale Umbria, così come asserito dalla Procura, sia in ordine alla circostanza che il Repace avesse dato specifiche disposizioni alla Schepers di effettuare attività lavorativa per il comitato stesso; la difesa del Repace, al contrario, pone in evidenza che proprio la promiscuità della sede lavorativa può aver favorito, la possibilità che la Schepers desse una mano ai dipendenti del Comitato, ma non è in alcun modo dimostrato che ciò avvenisse in via esclusiva o in misura tale da indurre la Schepers ad avviare una causa nei confronti del Comitato, circostanza, questa, che sembra anche non sussistente alla luce del verbale prodotto in atti dalla difesa e citato alle pagg. 13 e 14 della memoria difensiva.

Con riferimento al punto *c)* le dichiarazioni del Pagnottini non risultano suffragate da alcun ulteriore elemento; non è chiaro, infatti, in quale maniera il Repace possa avere indotto il Pagnottini a non presenziare alle operazioni dell'OIV, non potendo, la sola sovraordinazione gerarchica, in assenza di ulteriori elementi illeciti, costituire un valido motivo per il Pagnottini di assecondare le ipotetiche volontà del Repace. L'affermazione del Pagnottini, poi, trova quale contraltare, come evidenziato anche dalla difesa del deferito, la dichiarazione contraria della Schepers - che ha negato di aver svolto il ruolo di intermediaria - alla quale non può che darsi, in assenza di ulteriore elemento, uguale valenza.

Con riferimento al punto *d)* riguardante i comportamenti vessatori e mobbizzanti posti in essere nei confronti di Pagnottini, si ritiene che la contestazione sia già ampiamente ricompresa nella fattispecie di cui al punto *a)* e, pertanto, già oggetto di censura.

Con riferimento ai fatti evidenziati dalla Verzini, le scarse prove presentate dalla Procura federale, in assenza anche di un accertamento giudiziale sui fatti dedotti, non consentono di ritenere provata la condotta illecita contestata, anche in considerazione delle dichiarazioni degli altri dipendenti del comitato depositate in atti dalla difesa del Repace».

Quanto al profilo sanzionatorio l'organo di giustizia sportiva di *prime cure* ha ritenuto congrua, in considerazione delle «palesi irregolarità evidenziate», l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 18 ed euro 3000 di ammenda. E ciò «in ragione del ruolo rivestito e delle attività concretamente poste in essere, in assenza di alcun provvedimento legittimante e per aver consentito il pagamento di somme in contanti non autorizzato da alcuno nonché il maneggio di danaro di pertinenza del Comitato regionale Umbria a soggetti ad esso estranei, nonché a soggetti non debitamente autorizzati».

➤ Con ricorso in data 18 maggio 2017 il sig. Luigi Repace ha impugnato la suddetta decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare pubblicata sul C.U. n. 80/TFN del 3 maggio 2017, con la quale, appunto, come detto, in parziale accoglimento del deferimento del Procuratore federale, sono state irrogate al predetto deferito le sanzioni della inibizione per mesi 18 e dell'ammenda di € 3.000,00. Contestualmente, è stata impugnata anche l'ordinanza emessa all'udienza del 28 aprile 2017 di reiezione delle richieste probatorie articolate dal ricorrente.

Il dott. Repace ha chiesto a questa Corte:

- in rito: *i)* dichiararsi la nullità della decisione impugnata con conseguente retrocessione del giudizio per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, deducendo illegittima compressione del termine di comparizione innanzi al TFN di cui all'art. 30, comma 11, CGS, nonché denegato esercizio del diritto di prova dichiarativa; *ii)* annullarsi e/o riformarsi la decisione impugnata per avere riguardato la condanna con essa disposta una condotta diversa da quella contestata, con conseguente retrocessione del giudizio;

- nel merito: *i)* in via principale, il proscioglimento per infondatezza in fatto e in diritto dell'addebito disciplinare; *ii)* in via subordinata, la congrua riduzione della sanzione irrogata.

Nella riunione del 7 giugno 2017, i difensori del sig. Repace, da una parte, e la Procura federale, dall'altra, hanno illustrato le rispettive difese, concludendo, il ricorrente, come da atto introduttivo e, la Procura, per la conferma della decisione impugnata.

➤ Questa Corte ha ritenuto, anzitutto, che le domande in rito del ricorrente non fossero fondate, per le seguenti ragioni.

«Lamenta il dott. Repace, innanzi tutto, che la decisione impugnata avrebbe con motivazione solo apparente, fondata sull'erronea equipollenza tra memoria scritta ed interrogatorio dell'incolpato ai sensi dell'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, rigettato l'eccezione di violazione del diritto di difesa conseguente al mancato espletamento dell'interrogatorio chiesto alla Procura Federale.

Al riguardo, si osserva in primo luogo che la Procura federale, nella Comunicazione di conclusione delle indagini in data 26 novembre 2016, aveva correttamente indicato, tra le facoltà dell'incolpando, quella di chiedere di essere sentito – a tal fine fissando per lo svolgimento dell'audizione la data del 30 novembre 2016 – e, per il caso di impedimento della parte o del suo difensore per tale data, assegnando il termine di due giorni, decorrente da quello della fissata audizione, per il deposito di una memoria sostitutiva, il tutto ai sensi dell'art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

L'operato della Procura federale, nella fattispecie, è stato dunque del tutto conforme al dettato della citata disposizione, che prevede effettivamente l'esercizio da parte dell'incolpando del diritto, alternativamente, di essere ascoltato in audizione o di presentare una memoria scritta sostitutiva e prescrivendo a chiare lettere che a tale secondo adempimento soltanto la parte abbia facoltà di ricorrere nel caso di indisponibilità (personale o del proprio difensore) per la (unica) data fissata per l'audizione.

In altri termini, è l'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, ad escludere, in ragione della celerità che connota il procedimento relativo all'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore federale, che la parte abbia diritto ad un differimento della data fissata per l'eventuale audizione nel caso – qui verificatosi – di indisponibilità dell'incolpando, così che, non sussistendo nell'ordinamento federale il diritto invocato dal ricorrente, questi erroneamente si duole della sua presunta violazione nel caso di specie.

In ogni caso, va escluso ogni paventato *vulnus* al diritto di difesa dell'odierno ricorrente, tenuto conto dell'avvenuto deposito da parte del medesimo della memoria in data 2 dicembre 2016, contenente deduzioni difensive a supporto delle ragioni della richiesta di archiviazione formulata alla

Procura federale, memoria che, in base al chiaro disposto dell'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, costituisce (il solo) adempimento difensivo espressamente previsto come alternativo rispetto a quello dell'illustrazione orale in audizione delle medesime ragioni».

Del pari, la Corte ha ritenuto ugualmente non meritevole di condivisione «l'eccezione relativa all'illegittima compressione del termine di comparizione innanzi al TFN previsto dall'art. 30, comma 11, CGS, di cui il ricorrente si duole. Riconosce quest'ultimo, infatti, che l'Avviso di comparizione del 7 dicembre 2016 reca specifica indicazione dell'abbreviazione del termine disposta dal Presidente del TFN ai sensi della citata disposizione, avendo Egli ravvisato, nella fattispecie, la ricorrenza dei giusti motivi che, sempre ai sensi della citata disposizione, consentono di disporre detta abbreviazione. Per cui la doglianza in esame si risolve, a ben vedere, nella pretesa di sindacare le ragioni – individuate ed indicate nella particolare complessità della questione involgente presunte responsabilità di un dirigente federale – per le quali il Presidente del TFN ha ritenuto ricorrenti nel caso di specie i giusti motivi per disporre l'abbreviazione dei termini di comparizione. Siffatta eccezione è dunque inammissibile, prima che infondata, atteso che non è dato al ricorrente in alcun modo sindacare una valutazione che l'art. 30, comma 11, CGS, riserva e demanda all'esclusiva e discrezionale competenza del Presidente del TFN».

Quanto all'eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa conseguente al rigetto da parte del TFN della richiesta di assunzione della prova dichiarativa articolata dal sig. Repace, proseguiva la Corte, «anche di essa si impone la reiezione alla luce dell'art. 35, punto n. 4.1, CGS, che prevede che i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione alla quale, con decisione sul punto non censurabile, il TFN ha ritenuto evidentemente di non dare ingresso nel caso di specie».

«Da ultimo», si legge ancora nella decisione della Corte, «occorre esaminare la doglianza – che fonda la domanda di nullità/annullamento della decisione del TFN e di retrocessione a quest'ultimo per il nuovo esame del merito ai sensi dell'art. 37 CGS – relativa al vizio di ultrapetizione *ex art.* 112 c.p.c. e di violazione del contraddittorio, per aver la decisione impugnata pronunciato su un oggetto non contestato, doglianza mossa con riferimento al tema del pagamento di “somme in contanti” sul quale, a dire del ricorrente, il TFN ha incentrato la valutazione di gravità della condotta ascritta al dott. Repace, nonostante la circostanza dei pagamenti in contanti non fosse non solo oggetto di contestazione ma neppure incidentalmente menzionata nell'atto di deferimento».

Al riguardo, la Corte ha ritenuto di «poter condividere la considerazione svolta in sede di discussione dalla Procura federale, secondo la quale la presunta diversità, oggetto di contestazione, tra fatti oggetto di deferimento e fatti posti dal TFN a fondamento della impugnata decisione, in realtà non sussiste. In vero, l'oggetto sostanziale degli addebiti mossi al dott. Repace con il deferimento è la non corretta gestione della contabilità del Comitato Regionale Umbria (di seguito “CRU”), di cui costituiscono indici sintomatici talune circostanze e determinati elementi illustrati nel deferimento e rilevabili dal corredo probatorio a quest'ultimo allegato, tra i quali si rinviene, nella valutazione di essi operata dal TFN, anche quello dell'uso del denaro contante.

Il vizio dedotto dunque non sussiste, viepiù ove si consideri che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, CGS, a questa Corte è consentito, qualora valuti diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, di riformare in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, anche con possibilità di aggravare le sanzioni a carico del reclamante».

Passando all'esame del merito della controversia, la Corte ha rilevato, «in primo luogo, come il TFN, al punto 2 della decisione impugnata, abbia espressamente affermato di ritenere solo parzialmente fondato il deferimento nei confronti del dott. Repace e, più in particolare, unicamente con riferimento alle contestazioni di cui alla lettera *a)* del deferimento medesimo, ossia per avere l'odierno ricorrente ommesso, nella qualità di Presidente del CRU – e dunque di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione economica, contabile e amministrativa dello stesso CRU – di assumere ogni e più opportuna iniziativa e controllo finalizzati ad assicurare e garantire che la “Cassa” del CRU venisse effettivamente gestita dal Responsabile Amministrativo dello stesso CRU, sig. Pietro Pagnottini, o da altro soggetto a ciò funzionalmente delegato, ossia il Segretario sig. Valerio Branda, come previsto dal vigente Regolamento amministrativo contabile della L.N.D. (di seguito “RAC”), e non invece dalla sig.ra Lena Schepers,

dipendente non del CRU ma della Calcio Umbria s.r.l., con conseguente grave demansionamento dello stesso responsabile amministrativo.

Il tutto in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS e, quindi, del dovere di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, secondo i principi di lealtà, probità e correttezza.

Un tanto, occorre precisare, per individuare correttamente, in primo luogo, l'ambito di cognizione da parte di questa Corte del procedimento di prima istanza, ambito che, come noto, ai sensi dell'art. 37, comma 3, CGS, è limitato ai punti della decisione specificamente impugnati dal ricorrente, sull'avvio presupposto della soccombenza rispetto ad essi. Difettando dunque il presupposto della soccombenza del dott. Repace con riferimento agli addebiti mossi dalla Procura federale nelle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'atto di deferimento, in quanto espressamente rigettati dal TFN nella decisione qui impugnata, le doglianze formulate al punto 8 e ss. di pag. 18 del ricorso non sono ammissibili.

Dal corretto inquadramento dell'ambito di cognizione della materia del contendere che spetta a questa Corte, discende anche la piana conclusione della sostanziale correttezza della decisione impugnata. Le doglianze del ricorrente, infatti, appuntandosi particolarmente su circostanze specifiche della vicenda in contestazione, quali l'effettuazione (o meno) e la ricezione (o meno) di pagamenti per contanti, l'ammontare di detti pagamenti, le somme costituenti episodiche (e non già ricorrenti) giacenze di cassa, l'assenza di qualsivoglia ammanco di cassa, la natura "ricorrente e ripetitiva" delle spese, trascurano di considerare il fulcro sostanziale dell'addebito mosso dalla Procura federale al dott. Repace quale formulato alla sopra ricordata lettera *a)* del deferimento, ossia il fatto che, nella qualità di Presidente del CRU e dunque di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione economica, contabile ed amministrativa dello stesso CRU, lo stesso dott. Repace abbia, per un verso, omesso di garantire che la cassa del CRU venisse effettivamente gestita dai soli soggetti a ciò competenti ed in base alle puntuali disposizioni del vigente RAC e, per altro verso, consentito il sistematico coinvolgimento nella stessa gestione della cassa di un soggetto estraneo al CRU, quale è la sig.ra Lena Schepers.

Tale ultima circostanza è invero pacifica, in quanto ammessa dallo stesso ricorrente, oltre che dal sig. Valerio Branda, anche se il ricorrente tenta poi di sminuirne il rilievo, sotto il profilo del fatto, affermando che si sarebbe trattato di collaborazione saltuaria ed occasionale, nonché, sotto il profilo del diritto, invocando la giurisprudenza giuslavoristica in materia di gruppi di imprese, in base ai cui principi il CRU sarebbe stato legittimato ad avvalersi occasionalmente dell'attività lavorativa della sig.ra Schepers, formalmente dipendente della Calcio Umbria s.r.l., considerato il rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. sussistente tra il CRU e la Calcio Umbria s.r.l. e tale da configurare un'impresa unitaria.

Pur trattandosi di pregevole tesi difesa, essa non merita condivisione alla luce delle chiare e vincolanti disposizioni di cui agli artt. 50, 53 e 54 del RAC che prevedono rigorose e formali modalità di espletamento degli adempimenti relativi all'istituzione del servizio di cassa, al conferimento dell'incarico di cassiere, all'alimentazione della cassa mediante prelievi diretti dal c/c bancario, all'ammontare delle giacenze di cassa, disposizioni tutte ispirate alla logica di garantire un controllo puntuale e costante di spese ed incassi, mediante l'individuazione di specifiche ed esclusive competenze nella "gestione" della cassa e di conseguenti precise responsabilità personali.

L'aver il dott. Repace consentito, quando anche solo limitatamente al fine di offrire un supporto al conteggio del denaro, che alla cassa del CRU accedesse, per un lasso di tempo significativamente duraturo, non il Responsabile amministrativo e neppure il suo delegato, ma un terzo soggetto non titolato e per di più neppure dipendente del CRU, costituisce condotta che, di per sé, integra appieno la responsabilità disciplinare ascritta dalla Procura federale al ricorrente con gli addebiti di cui alla lettera *a)* del deferimento, come correttamente affermato dalla decisione impugnata.

Né giova al ricorrente contestare – contro peraltro l'evidenza dei verbali del Collegio dei Revisori – la qualifica di Responsabile amministrativo del CRU in capo al sig. Pagnottini o la mancata istituzione di un servizio di cassa interno così come previsto dall'art. 54 del RAC, poiché, lungi dal costituire un esimente, in una tale evenienza, in realtà, la condotta in contestazione configurerebbe in capo al dott. Repace, nella sua qualità di Presidente del CRU, una più grave responsabilità per *mala gestio* anziché per omesso controllo, oggetto dell'addebito formulato dalla Procura federale, la cui sussistenza nel caso di specie è stata ravvisata dal TFN.

Laddove, poi, effettivamente il sig. Pagnottini svolgesse la sua attività per il CRU solo la mattina e ciò, come sembra affermare il ricorrente, possa aver influito negativamente sulle esigenze di funzionalità del Comitato proprio sotto il profilo della gestione della cassa, appare evidente come la soluzione per far fronte ad un simile eventuale problema non avrebbe potuto e dovuto di sicuro essere

individuata, come nella fattispecie è invece accaduto, nel sistematico ricorso alla collaborazione di un terzo estraneo al CRU, quale era la sig.ra Schepers, né nella generalizzata ed incontrollata delega di gestione al sig. Branda, ciò integrando la contestata violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per essere venuto meno l'odierno ricorrente, nell'ambito della sfera di responsabilità allo stesso facente capo nella qualità di Presidente del CRU, al dovere di esercitare un adeguato controllo sulla correttezza e conformità alle disposizioni del RAC della gestione economica, contabile e amministrativa dello stesso CRU».

Per queste ragioni, dunque, la Corte ha confermato la decisione impugnata, mitigandone, tuttavia, la sanzione, individuata nella misura ritenuta più congrua della inibizione per mesi 15, ferma l'ammenda irrogata.

La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI

➤ Avverso la predetta decisione della Corte federale d'appello, pubblicata sul C.U. n. 20/CFA del 1 agosto 2017, il sig. Luigi Repace ha proposto, in data 30 agosto 2017, ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport c/o Coni.

Il sig. Repace ha articolato, innanzi al Collegio di Garanzia, sette diversi motivi di impugnazione:

1) Difetto di giurisdizione – violazione di legge – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del CGS della FIGC con conseguente nullità della decisione emessa.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 11, del CGS della FIGC – nullità della decisione impugnata.

4) Nullità della decisione del TFN e nullità della decisione della CFA per palese violazione dell'art. 2 del CGS del CONI.

5) Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

6) Violazione ed erronea applicazione delle norme del RAC concernenti le modalità di espletamento degli adempimenti relativi all'istituzione ed al funzionamento del servizio di cassa del CRU.

7) Omessa motivazione circa i seguenti punti decisivi della controversia che hanno formato oggetto di disputa nei precedenti gradi di giudizio: *a)* mancata istituzione del servizio di cassa; *b)* mancata attribuzione al sig. Pagnottini della qualifica di Responsabile amministrativo del CRU; *c)* legittimazione della sig.ra Schepers a collaborare ai fini del servizio di cassa del CRU.

«In particolare», si legge nella decisione n. 83/2017 del Collegio di Garanzia del Coni, «col quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2 CGS CONI, con riferimento alla parte in cui la Corte Federale d'Appello FIGC ha giustificato il rigetto delle istanze di prova orale, formulate dal sig. Repace in primo grado, sulla base dell'art. 35, comma 4.1, CGS FIGC, affermando che la previsione secondo la quale "i procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive" dovrebbe essere intesa nel senso che le decisioni debbano essere assunte "sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare, come in genere in quello sportivo, eccezione alla quale, con decisione sul punto non censurabile, il TFN ha ritenuto evidentemente di non dare ingresso nel caso di specie"».

Orbene, premesso che il ricorrente ha ravvisato in tale statuizione la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha ritenuto fondato il motivo.

«Infatti», ritiene l'organo di vertice della giustizia sportiva italiana, «la riferita previsione di cui all'art. 35, comma 4.1, CGS FIGC deve essere correttamente intesa nel senso che, una volta esaurita la fase delle indagini, il procedimento disciplinare prosegue davanti agli Organi giudicanti sulla base degli elementi probatori posti a fondamento dell'atto di deferimento e delle memorie difensive, che costituiscono, invero, gli atti introduttivi, rispettivamente, della Procura Federale e degli incolpati; essendo scontato che, nel prosieguo del giudizio, gli Organi giudicanti possano (anzi, debbano) assumere gli ulteriori elementi probatori ritenuti utili ai fini della decisione.

Infatti, l'art. 33, comma 4, CGS FIGC, nel disciplinare lo svolgimento dei procedimenti davanti agli Organi di giustizia, espressamente stabilisce che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, agli Organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti o supplementi d'indagine. Le eventuali testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza. Il Collegio, se dispone una consulenza tecnica, sceglie un esperto di assoluta terzietà

rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del principio del contraddittorio".

Alla luce di tale chiaro disposto normativo, la decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto giustificato il rigetto delle istanze istruttorie orali formulate dall'incolpato in primo grado, sul rilievo che le decisioni degli Organi di giustizia debbano assumersi sulla base degli elementi probatori precostituiti, posti a fondamento dell'atto di deferimento della Procura Federale e delle memorie difensive degli incolpati, è manifestamente errata e si traduce nella denunciata violazione del principio del contraddittorio oltre che del diritto di difesa dell'incolpato.

L'impugnata decisione è, altresì, errata nella parte in cui si afferma l'incensurabilità, dinanzi alla Corte d'Appello Federale, delle determinazioni del Tribunale Federale Nazionale in merito alle istanze istruttorie avanzate dalle parti. Tale statuizione si traduce, invero, nella negazione del riesame del merito della controversia, che, per contro, costituisce il *proprium* del giudizio attribuito al Giudice d'appello, sia pure nei limiti del *quantum appellatum*.

In applicazione del principio della ragione più liquida, l'accoglimento del quarto motivo d'impugnazione comporta l'assorbimento degli altri».

Per questi motivi, dunque, il Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del ricorso «per quanto in motivazione», ha, «per l'effetto», rinviato «alla Corte Federale d'Appello FIGC, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI».

Il riesame e la nuova decisione della Corte federale di appello della FIGC

Per procedere all'esame dei profili indicati nella sopra sintetizzata decisione n. 83/2017 del Collegio di Garanzia dello Sport questa Corte federale di appello ha fissato la seduta del 4 dicembre 2017.

Alla riunione sono comparsi, gli avv.ti Astolfo Di Amato e Francesco Maria Falcinelli, per il ricorrente sig. Luigi Repace, nonché gli avv.ti Enrico Liberati e Roberto Benedetti, per la Procura federale.

La difesa Repace ha depositato nota (già trasmessa in pari data via Pec) con allegata documentazione (nota LND dd 4.12.2017 relativa alla sig.ra Schepers e nota LND dd. 16.11.2017 relativa alle autorizzazioni uso programma ACG collaboratori Comitato regionale Umbria), chiedendone l'acquisizione. I rappresentanti della Procura federale si sono riservati di dedurre al riguardo.

Chiusa la discussione, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la seguente

Ordinanza istruttoria

«La C.F.A.,

- esaminata la decisione di rinvio come sopra assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ex art. 62, comma 1 C.G.S. C.O.N.I.;
 - ascoltati i procuratori delle parti;
 - vista la nota con allegata documentazione oggi esibita dalla difesa del sig. Repace Luigi;
 - considerato che i rappresentanti della Procura Federale, pur non opponendosi alla predetta produzione, si sono riservati ogni opportuna replica;
 - ritenuto dover consentire adeguato contraddittorio e la piena realizzazione del principio di difesa;
- dispone

la prosecuzione della discussione all'udienza del 18.12.2017, ore 16.00 presso la sede di via Campania n. 47 concedendo termine fino al 13.12.2017 alla Procura Federale per eventuali controdeduzioni in ordine alla documentazione oggi prodotta dalla difesa del sig. Repace.

La pubblicazione della presente vale quale avviso di convocazione delle parti».

Alla seduta del 18 dicembre 2017 sono comparsi gli avv.ti Astolfo Di Amato e Francesco Maria Falcinelli, per il ricorrente sig. Luigi Repace, nonché gli avv.ti Enrico Liberati e Roberto Benedetti, per la Procura federale.

Dichiarato chiuso il dibattimento, ascoltate le richieste conclusive delle parti del procedimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti

MOTIVI

Come già sopra testualmente riportato, con la decisione n. 83 del 2017 di cui trattasi il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha censurato la decisione della Corte federale di appello nella parte in cui «ha ritenuto giustificato il rigetto delle istanze istruttorie orali formulate dall'incolpato in primo grado, sul rilievo che le decisioni degli Organi di giustizia debbano assumersi sulla base degli elementi

probatori precostituiti, posti a fondamento dell'atto di deferimento della Procura Federale e delle memorie difensive degli incolpati, è manifestamente errata e si traduce nella denunciata violazione del principio del contraddittorio oltre che del diritto di difesa dell'incolpato», nonché laddove ha ritenuto non censurabile la determinazione del Tribunale federale nazionale «in merito alle istanze istruttorie avanzate dalle parti».

Questa Corte è, dunque, tenuta a riesaminare il merito della controversia e la propria decisione, in relazione al denunciato vizio (accolto dal Collegio di Garanzia), in ordine al capo delle acquisizioni probatorie, sotto il profilo della possibile violazione del diritto di difesa e del rispetto del principio del contraddittorio e, in tale prospettiva rivalutativa, è tenuta ad applicare il principio di diritto posto dallo stesso predetto Collegio di Garanzia.

In particolare, il suddetto autorevole Collegio sembra censurare la decisione assunta da questa Corte nella parte in cui non ha tenuto conto che «la riferita previsione di cui all'art. 35, comma 4.1, CGS FIGC deve essere correttamente intesa nel senso che, una volta esaurita la fase delle indagini, il procedimento disciplinare prosegue davanti agli Organi giudicanti sulla base degli elementi probatori posti a fondamento dell'atto di deferimento e delle memorie difensive, che costituiscono, invero, gli atti introduttivi, rispettivamente, della Procura Federale e degli incolpati; essendo scontato che, nel prosieguo del giudizio, gli Organi giudicanti possano (anzi, debbano) assumere gli ulteriori elementi probatori ritenuti utili ai fini della decisione».

Orbene, la Corte federale d'appello, in questa sede rivalutativa, presta piena e convinta adesione al principio posto dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Non vi è dubbio, infatti, che l'art. 34, comma 4, CGS, assegna agli organi della giustizia sportiva, «i più ampi poteri di indagine e di accertamento». Ed in tale direzione, dunque, avuto sempre riguardo alla necessità di rispettare il principio del contraddittorio delle parti, anche in attuazione degli ordinari (consolidati e, oggi, anche codificati) canoni del giusto processo, gli organi di giustizia sportiva federale possono, ad esempio, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti o supplementi d'indagine, così come non vi è dubbio che possano disporre l'assunzione di informazioni testimoniali, o, ancora, disporre apposita consulenza tecnica, ecc.

Ciò detto in via generale e di principio, occorre ora passare all'esame della concreta fattispecie dedotta nel procedimento che qui ci occupa.

Nel caso di specie, viene, particolarmente, in rilievo la richiesta di ascoltare alcuni testi, formulata dalla difesa Repace in sede di costituzione nel giudizio di primo grado e ribadita alla udienza del 28 aprile 2017. In relazione alla predette istanze istruttorie la Procura federale ha formulato la propria opposizione, ritenendole non utili ai fini del decidere.

Il TFN, sciogliendo la riserva assunta, ha rigettato le istanze istruttorie, «considerato che i mezzi istruttori richiesti con la suddetta istanza, non risultano necessari ai fini del decidere alla luce degli atti e delle memorie depositate in giudizio». Del resto, «la motivazione del rigetto di un'istanza di mezzi istruttori - nella specie, escussione di alcuni testimoni - non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa *ratio decidendi*, che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto» (cfr. Cassazione, sez. lav. 2 aprile 2004, n. 6570) ovvero «da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo» (cfr. Cassazione, sez. II, 16 giugno 1990, n. 6078).

Orbene, siffatta decisione sui mezzi istruttori è stata, dalla Corte, ritenuta, da un lato, non censurabile, dall'altro, corretta, in relazione al rilievo che le decisioni degli organi di giustizia debbono essere assunte sulla base degli elementi probatori precostituiti, posti a fondamento dell'atto di deferimento della Procura federale e delle memorie difensive degli incolpati. Siffatto passaggio della motivazione è un evidente *lapsus calami* e così come formulata la pronuncia è errata, seppure l'errore è conseguenza e frutto di mera incompletezza espositiva.

Premesso e ribadito, infatti, che il procedimento disciplinare - sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui il medesimo è improntato, si svolge - ordinariamente - sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione, quanto alle decisioni dell'organo di primo grado in punto ammissione o meno dei mezzi istruttori non vi è dubbio che le stesse siano suscettibili di esame da parte del giudice dell'appello, che, laddove le ritenga ingiustamente rigettate, in base ad una valutazione (che la Corte dovesse ritenere, appunto, errata) di non necessità dell'ulteriore acquisizione probatoria, ben può disporre la stessa e, nel caso si tratti di audizione di testi, assumere direttamente i medesimi innanzi a sé.

Infatti, la Corte federale di appello ha cognizione piena del procedimento di prima istanza, seppur «limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati» e, in tale prospettiva, recita ancora la norma di cui all'art. 37 CGS, «se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito», anche «con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti».

Del resto, «l'omessa, insufficiente o non corretta acquisizione dei mezzi istruttori nel corso del giudizio di primo grado non dà luogo ad un vizio di procedura cui possa seguire l'annullamento della sentenza impugnata in appello con rinvio della causa al primo giudice, atteso che l'effetto devolutivo dell'appello consente di porre rimedio ad ogni incompletezza, carenza o irregolarità dell'attività istruttoria» (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4374; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6821).

Salva l'ipotesi di vizio di nullità della sentenza, in altri termini, che impone la remissione della causa al giudice di primo grado, il giudice dell'appello può ammettere esso stesso le parti all'esercizio delle facoltà istruttorie loro (ingiustamente) precluse dal giudice di primo grado (cfr. Cassazione, sez. II, 6 marzo 2014, n. 12416), pur dovendosi considerare, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, evenienza eccezionale, da limitarsi alle ipotesi di valutazione di assoluta necessità conseguente alla ritenuta insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti (cfr. Cassazione, sez. II pen., 27 settembre 2013, n. 41808; Cassazione, sez. II pen., 1 dicembre 2005, n. 3458).

Occorre, allora, verificare, nella prospettiva rivalutativa propria di questo giudizio in sede di rinvio, se, in concreto e con specifico riferimento al procedimento disciplinare di cui trattasi, la valutazione del TFN, che ha ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di assunzione di mezzi di prova, possa essere considerata corretta, dovendosi ritenere, per quanto sopra precisato, superata l'apparente ritenuta incensurabilità, sotto tale profilo, della stessa predetta pronuncia.

Ora, ritiene questa Corte che, nel quadro del principio, anche espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salva fatta, ovviamente, l'efficacia vincolante di quelle che assumono rilievo e natura di prova legale), il giudice ben possa apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti o meno per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo, espressamente o anche implicitamente, altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento, come detto, è, peraltro, sindacabile in sede di appello (cfr. Cassazione, sez. II, 8 maggio 2017, n. 11176).

In questo senso deve, dunque, considerarsi integrata e/o corretta la motivazione, in punto valutazione ed ammissione istanze istruttorie, di cui alla decisione resa da questa Corte all'esito del giudizio d'appello e pubblicata sul C.U. n. 20/CFA del 1 agosto 2017.

In tale prospettiva, peraltro, la Corte non ha dubbi nel ritenere che, sotto il profilo del convincimento probatorio, il TFN si sia mosso nel solco della costante giurisprudenza federale. Come già in precedenti pronunce affermato da queste Sezioni unite, il logico corollario dell'autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell'ambito endofederale è l'omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l'appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell'ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, da reputare intimamente ed immancabilmente connessa con l'autonomia dell'ordinamento sportivo la sua idoneità a munirsi in via indipendente di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport: anche questa pronta capacità di replica alla rottura delle regole interne è implicita condizione del riconoscimento e della salvaguardia provenienti dall'ordinamento statale.

Sotto tale profilo, del resto, la giurisprudenza endo ed esofederale ha costantemente affermato la niente affatto obbligata permeabilità dell'ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell'ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l'ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come, appunto, il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti che si svolgono in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari, ecc.); esso, d'altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggono al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento statale, fatta ovviamente salva l'osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto.

Quelle sottoposte alla giustizia sportiva sono controversie che vanno risolte alla luce delle norme poste nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ordinamento che ha, conserva e deve conservare la

capacità di regolare fattispecie generali ed astratte con valenza verso la generalità dei soggetti che spontaneamente aderiscono allo stesso ordinamento, in funzione del perseguimento di specifiche finalità, pur sempre rientranti nell'interesse generale in ragione del quale esso stesso è costituito.

Non possono, pertanto, non nutrirsi dubbi sulla possibilità concettuale, prima ancora che normativa, di introdurre, nell'ambito del procedimento sportivo, specifiche regole di diritto sostanziale o di diritto procedurale proprie di altri sistemi di giustizia e, segnatamente, di quelle poste dal legislatore ordinario per il processo penale. Diverse sono le posizioni giuridiche coinvolte e la rilevanza delle stesse; diverse sono le finalità perseguite dall'ordinamento sportivo e da quello generale. Nel processo sportivo devono essere applicate le disposizioni dell'ordinamento federale e di quello generale sportivo, anche internazionale. Solo in via eccezionale e nella sola ipotesi di lacuna possono essere di ausilio le regole dettate per altri sistemi di giustizia e, in particolare, di quello civile, fermi restando, ovviamente, i principi inderogabili che presidiano il nostro ordinamento costituzionale, tra cui, in primo luogo, il diritto di difesa.

Non vi è, quindi, alcun bisogno di disporre ulteriori accertamenti ed acquisizioni documentali o testimoniali se la pretesa punitiva federale viene esercitata sulla scorta di un materiale probatorio già giudicato dagli organi di giustizia sportiva congruamente espressivo del livello di infrazioni contestate. In altri termini, le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l'orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa a suo avviso le esigenze del giudizio. Sotto siffatto profilo, dunque, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del codice di giustizia sportiva.

Del resto, deve anche aggiungersi che era, peraltro, onere della parte ricorrente che ha impugnato il provvedimento di rigetto delle richieste istruttorie, specificare come l'espletamento dei mezzi in questione avrebbe potuto influire sulla pronuncia di merito (cfr., in tal senso, Cassazione, sez. II, 21 settembre 2001, n. 11936). Appare, invece, inevaso, a parere di questa Corte, l'onere, posto a carico della parte ricorrente, di specificazione delle ragioni dell'idoneità dei mezzi istruttori richiesti a sovvertire l'ordine logico prescelto dal giudice, essendosi, lo stesso, limitato a prospettare la mera probabilità di valutazioni alternative allo stesso più favorevoli (cfr. Cassazione, sez. III, 2 aprile 2009, n. 8016).

Spiegate, dunque, le ragioni in relazione alle quali il Collegio ritiene non necessario e, comunque, utile, nel caso di specie, un approfondimento istruttorio di carattere testimoniale, occorre ora passare ad un riesame del merito della vicenda, anche e specie alla luce del quadro di riferimento probatorio come arricchito dalla produzione documentale di cui si è detto.

Per quanto rileva in questa sede il sig. Luigi Repace è incolpato di aver omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa e controllo finalizzati ad assicurare e garantire che la "Cassa" del C.R. Umbria venisse, effettivamente, in osservanza a quanto stabilito dal vigente R.A.C. (Regolamento amministrativo contabile della L.N.D.), gestita e tenuta dal responsabile amministrativo del Comitato, sig. Pietro Pagnottini, o da altro soggetto a ciò funzionalmente delegato (che nel caso di specie era il segretario sig. Valerio Branda), e non, invece, come nella prassi corrente, dalla sig.ra Lena Schepers, soggetto quest'ultimo, peraltro dipendente non già del C.R. Umbria, ma, della Calcio Umbria srl, con conseguente, di fatto, grave ed evidente demansionamento del nominato responsabile amministrativo.

I nodi principale da sciogliere ai fini della decisione del presente procedimento disciplinare attengono, dunque, al comportamento del deferito in ordine alla istituzione (o mancata istituzione) della cassa del Comitato regionale Umbria - LND, al ruolo effettivamente svolto dal responsabile amministrativo, sig. Piero Pagnottini (con i connessi possibili riflessi in termini di eventuale demansionamento), ed a quello svolto dai sig.ri Lena Schepers e Valerio Branda.

Orbene, nella prospettiva rivalutativa - propria di questa sede ed effetto del mandato di riesame conferito dalla pronuncia del Collegio di Garanzia per lo sport del Coni - del materiale probatorio acquisito al giudizio, come integrato con gli esiti dell'istruttoria documentale di questa fase del procedimento, che gettano anche un fascio di luce sulle complessive risultanze probatorie già acquisite, questa Corte, ritiene dover, anzitutto, muovere dallo specifico contesto normativo di riferimento, frutto di contrastanti visioni interpretative tra accusa e difesa.

Il TFN ha ritenuto, come detto, palese la violazione dell'art. 54 del Regolamento amministrativo e contabile della LND, laddove sarebbe prevista la formale istituzione del servizio di cassa, con conseguente comunicazione, unitamente al provvedimento di nomina del cassiere, al Consiglio di presidenza. Ha, ancora, ritenuto, il Tribunale, che l'incarico di cassiere debba, essere necessariamente

conferito al responsabile amministrativo, salvo casi eccezionali, e, qualora la figura di cassiere non coincida con quella del responsabile amministrativo, che ogni pagamento eseguito dal cassiere deve essere autorizzato dal responsabile amministrativo.

La Corte ha, poi, considerato la mancata istituzione di un servizio di cassa interno così come previsto dall'art. 54 del RAC, non già una esimente, bensì una più grave responsabilità per *mala gestio*.

Così recita la predetta norma: «Il Presidente può istituire un servizio di cassa interno conferendo l'incarico di cassiere al Responsabile amministrativo ed in casi eccezionali ad altro soggetto a ciò delegato [...] Qualora la figura del cassiere non coincida con quella del Responsabile amministrativo, ogni pagamento eseguito dal cassiere dovrà essere autorizzato dal Responsabile amministrativo e comprovato da idonea documentazione contabile che evidenzii almeno la certezza del costo, il soggetto che l'ha sostenuto e l'inerenza all'attività per la quale è stato liquidato».

Orbene, ritiene questo Collegio che una lettura piana della lettera dell'art. 54 del Regolamento amministrativo e contabile della Lega nazionale dilettanti, alla luce del complessivo materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, non possa far ritenere del tutto condivisibile una siffatta conclusione. Infatti, anzitutto, la disposizione appena citata sembra qualificare l'istituzione della cassa in termini di facoltà e non già di vero e proprio obbligo: ne consegue che, la circostanza della mancata istituzione della cassa, confermata anche dalla richiamata attestazione del Collegio dei revisori dei conti, in sé e per sé considerata, non può costituire il presupposto per ritenere violata la disposizione regolamentare di cui trattasi.

Ciò rilevato in via preliminare e sul piano giuridico, occorre sottoporre a verifica specifica l'assunto della pubblica accusa federale secondo cui la cassa fosse in realtà gestita non dal responsabile amministrativo, sig. Pagnottini, bensì dalla sig.ra Schepers. Ora, ribadito che l'istituzione della cassa si pone come prerequisite per la configurabilità di una tale responsabilità in capo al presidente Repace, ritiene, questa Corte, che, anche laddove la cassa possa ritenersi essere stata effettivamente istituita oppure laddove si volesse ritenere equiparato, agli effetti sportivo-disciplinari qui in rilievo, il servizio "cassa" (*rectius*: pagamenti e movimentazione denaro contante), alla formale istituzione della cassa vera e propria, in fatto non possono ritenersi provati, in modo certo e, comunque, sufficiente, le circostanze oggetto dell'accusa.

Premesso, in tale direzione, che come prescrive la norma di cui all'art. 54 Rac, la gestione della cassa è normalmente affidata al responsabile amministrativo, ma può essere in via eccezionale delegata ad altro soggetto, appare anzitutto comprovato, nel caso di specie, come il sig. Pietro Pagnottini, responsabile amministrativo del Comitato, come sembra evincersi dalla documentazione in atti, sia dipendente part-time e non a tempo pieno. Ciò comporta, inevitabilmente, che un servizio cassa / contanti / pagamenti di una struttura articolata e complessa quale quella di un Comitato regionale non possa tollerare oltremodo "sospensioni" del relativo funzionamento, dovute, nella circostanza, alla materiale assenza (per ragioni legate, come detto, al suo orario di lavoro) del soggetto al quale, in prima battuta, dovrebbe esserne attribuita la responsabilità. Pertanto, che altro soggetto delegato avesse competenza sul predetto servizio non può rappresentare, ancora una volta, in sé e per sé considerato, motivo per l'affermazione della responsabilità in ordine alla relativa violazione contestata al presidente Repace.

Ciò detto, dal complessivo esame delle risultanze probatorie in atti, come in questo giudizio di rinvio integrate, deve ritenersi che il suddetto servizio sia stato legittimamente affidato al sig. Valerio Branda, segretario del Comitato e non già alla sig.ra Lena Schepers, come invece assunto dalla Procura federale. Del resto, inequivocamente appaiono, sul punto, già le stesse dichiarazioni dell'interessato sig. Branda: "Tutti i pagamenti vengono preparati dal responsabile amministrativo che poi me li consegna ed io provvedo ai pagamenti. A domanda dell'Ufficio (ndr Procura federale) se tali prassi sia seguita anche per i pagamenti inferiori ai 200 euro rispondo che prendo la somma occorrente dalla cassa, provvedo ai piccoli pagamenti e quando rientro in ufficio li consegno al responsabile amministrativo per l'inserimento in prima nota" (verbale audizione Procura federale 8.11.2016). Afferma, inoltre, il sig. Valerio Branda, che la cassetta chiusa a chiave è ubicata nella stanza del responsabile amministrativo e di essere egli stesso a detenerne la chiave.

Quanto all'attività della sig.ra Lena Schepers non può ritenersi in alcun modo dimostrato il suo ruolo di effettivo gestore, specie a titolo di responsabile, della cassetta valori / contanti o servizio cassa che dirsi voglia.

La sig.ra Schepers è dipendente del Calcio Umbria s.r.l. ed a tale titolo lavora nei medesimi locali ove è ubicato il Comitato regionale Umbria. La sua attività risulta essenzialmente consistere nella registrazione delle "fatture delle visite mediche e delle altre spese ed entrate della Calcio Umbria s.r.l.",

come anche affermato dal sig. Giovanni Bonato, presidente del consiglio di amministrazione della predetta società (cfr. verbale in data 8.11.2016 audizione innanzi Procura federale). La stessa, sentita dalla Procura federale in data 25.11.2016, conferma di occuparsi “degli aspetti basilari della contabilità, gestisco i rapporti con i clienti ed i fornitori”.

Ora, appare pacifico che la sig.ra Schepers svolgesse attività lavorativa a favore del Comitato regionale. In tal senso, ad esempio, il sig. Valerio Branda, a proposito di quella che etichetta quale “collaborazione a titolo di cortesia”, afferma, tra l’altro: “ci dà una mano a tenere la cassa e a rispondere al telefono anche perché il numero telefonico è unico per il Comitato regionale e per il Calcio Umbria s.r.l.; talora ci dà una mano a controllare i documenti o a scrivere delle lettere perché è pratica e capace” (verbale audizione Procura federale 8.11.2016).

Quanto specificamente alla gestione servizio cassa, alla domanda del rappresentante della Procura federale se fosse vero che le era stata affidata la gestione del contante e dei piccoli pagamenti del Comitato regionale Umbria, la sig.ra Schepers risponde con un netto “no, non è vero”, precisando di non fare pagamenti e che è il sig. Branda ad avere le chiavi della cassetta “dove sono depositati contanti e assegni” (cfr. verbale audizione innanzi alla Procura federale del 25.11.2016).

Siffatte considerazioni trovano oggi solida conferma nella documentazione dimessa dal deferito Repace e, segnatamente, nella nota dd 4 dicembre 2017 a firma del responsabile del personale della LND, dalla quale si evince, al di là di ogni possibile residuo dubbio, che la sig.ra Schepers sia stata autorizzata all’uso del programma ACG, nonché, tra l’altro, alla “immissione, gestione e controllo ricevute con relativa movimentazione di denaro” direttamente dalla predetta Lega.

Premesso che detta materiale attività non sembra possa, comunque, farsi rientrare tra quelle di esclusiva competenza generalmente riservata al tenentario della cassa, la circostanza che, di fatto, la sig.ra Schepers coadiuvasse nell’attività del Comitato, per compiti semplici e di tipo per lo più pratico – operativo (e, verosimilmente, come dalla stessa dichiarato, in via “del tutto volontaria, spontanea e gratuita”), a quanto sembra emergere dagli atti, e che in tale contesto aiutasse talvolta anche il sig. Branda per piccole operazioni materiali, per lo più di conteggio, relative alla cassa (cfr. verbale 8.11.2016 di audizione sig. Branda innanzi alla Procura federale) non appare certamente direttamente attribuibile al pres. Repace, ma, semmai, ad altri e, comunque, è perfettamente legittima alla luce della autorizzazione di cui sopra è cenno.

Quanto alla asserita cattiva gestione nell’uso del denaro contanti non è dato, in atti, rinvenire alcuna prova del fatto che siano stati effettuati pagamenti per contanti per importi superiori ad euro 200, mentre, con riferimento alla giacenza da contenersi nel limite di euro 2.000, le evidenze contabili a disposizione non confortano l’assunto accusatorio, essendo, evidentemente, “naturale”, in difetto di specifico divieto regolamentare, che in alcune occasioni (ad esempio, pagamento in contanti di importo vicino o superiore al predetto limite) la giacenza possa superare la soglia imposta, a condizione che detta giacenza superiore non resti mantenuta ad esaurimento della stessa, ma sia, al più presto e comunque in tempi ragionevolmente contenuti, eliminata, eventualmente per il tramite di apposito versamento in banca. Orbene, non vi è prova alcuna e, tantomeno, specifica che tale limite ragionevole di tempo sia stato superato o che il superamento della giacenza di cassa fosse situazione di ordine sistematico e non già eccezionale e/o provvisoria.

Per queste ragioni, in definitiva, la Corte ritiene che, in relazione agli specifici fatti contestati con il capo a) dell’incolpazione di cui al deferimento della Procura federale, alcuni di essi non costituiscono violazione disciplinare, di altri non se ne possa affermare la responsabilità del sig. Luigi Repace, mentre altri ancora non possono, con ragionevole serenità, considerarsi sufficientemente dimostrate, come meglio sopra precisato.

Per questi motivi la C.F.A., all’esito del giudizio di rinvio, proscioglie il sig. Repace Luigi da ogni addebito.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Pubblicato in Roma il 29 dicembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio